

# Studio Tributario e Societario



## **BREXIT – USCITA DELL'UK DALL'UE**

Cosa cambia per le imprese dal punto di vista IVA-doganale

Pier Paolo Ghetti  
Udine, 20 Marzo 2019

**Deloitte.**

# Agenda

- Overview e situazione attuale
- Timeline, eventi ed azioni chiave
- Impatti IVA
- Impatti doganali



# Overview e situazione attuale

# Overview

Il Regno Unito è entrato a far parte dell'Unione europea nel **1973**.

Nel gennaio del **1993** sono stati istituiti il **Mercato Unito e le quattro libertà**

Le quattro libertà su cui si fonda il Mercato Unico dell'Unione europea sono **libera circolazione di:**

**Beni | Servizi | Capitali | Persone**

In qualità di Stato Membro, UK partecipa al processo decisionale e legislativo dell'Unione.

## Mercato unico UE


Un mercato unico composto da **28 Stati Membri** che si impegnano ad applicare le quattro libertà fondamentali all'interno dell'UE.

## Unione doganale UE

**Assenza di dazi e di formalità doganali** per beni che circolano all'interno dell'unione doganale.


Ai beni che entrano nel territorio dell'Unione si applica la Tariffa Doganale Comune.

# Timeline ed eventi chiave



◆ Oggi

# Possibili sviluppi?



# Situazione attuale

UK

Withdrawal Agreement

## *Withdrawal Agreement*

Le 585 pagine del *Withdrawal Agreement*, negoziato nel corso degli ultimi due anni, disciplinano:

- Diritti dei cittadini
- Accordi sul cosiddetto "divorzio"
- Il periodo transitorio
- L'accordo economico per il "divorzio"
- La struttura di governance post-Brexit
- Il "*backstop*" per gestire il confine tra Irlanda del Nord e Irlanda

**Tale accordo è stato tuttavia respinto dalla House of Commons e, fino a che non verrà ratificato, non vi sarà certezza circa l'applicabilità di quanto in esso disposto (periodo transitorio incluso).**

# Il periodo transitorio

## Relazioni UK – UE

Periodo transitorio

### Periodo transitorio

Il periodo transitorio disciplinato nel *withdrawal agreement* decorrerebbe (se ratificato) dal 30 marzo 2019 al **31 dicembre 2020**.

Durante tale periodo transitorio:

- La **normativa UE** (Direttiva IVA e Codice doganale dell'Unione inclusi) **continuerebbe ad applicarsi a UK** che però non avrebbe più diritto di voto in sede UE
- **UK potrebbe negoziare accordi internazionali** che, però, entrerebbero in vigore solo al termine del periodo transitorio
- **I diritti dei cittadini UE** in UK e viceversa rimarrebbero **inalterati**.

Dal 1° gennaio 2021 entrerebbero in vigore le norme negoziate durante il periodo transitorio che disciplinano le nuove relazioni UE o UK oppure, in mancanza di esse, la clausola sul "*backstop*" entrerebbe in vigore.

# Le relazioni future

## Relazioni UK – UE dopo la fine del periodo transitorio

### Relazioni future

È stata **negoziata** una dichiarazione politica (**non vincolante**) sui rapporti UK – UE post periodo transitorio.

Tale dichiarazione copre aspetti istituzionali e riguardanti la futura partnership economica fra UE e UK, con particolare riferimento a: beni, servizi, servizi finanziari, commercio digitale, proprietà intellettuale, mobilità, trasporti, energia, pesca e cooperazione.

Vengono altresì toccati temi come: cooperazione interazionale e aiuti di Stato, concorrenza, standard sul welfare, standard ambientali e cambiamento economico.

**Negoziati formali:** prenderanno il via una volta che UK avrà lasciato l'UE (dal 30 marzo 2019) e dovrebbero concludersi entro la fine del periodo transitorio (31/12/2020).

# Atti del Parlamento UK e «*Statutory Instruments*» (SIs)

## Taxation (Cross-border Trade) Act 2018

Prevede e regola l'imposizione dei dazi doganali all'importazione in UK di beni e delinea un framework per le future disposizioni riguardanti, ad esempio, regimi doganali speciali e barriere non tariffarie.

Sono state pubblicate numerose note ufficiali dell'HMRC per delineare la politica commerciale del Regno Unito in uno scenario di «no deal».

## The Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018

Disciplina diversi aspetti correlati ai dazi all'importazione: dichiarazioni doganali, valore, garanzie, etc.

## The Customs (Regimi speciali e perfezionamento passivo) (EU Exit) Regulations 2018

Fornisce dettagli sull'operatività post-Brexit dei regimi doganali speciali.

## The Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019

Fornisce previsioni dettagliate sulle esportazioni: necessità di compilare dichiarazioni doganali di esportazione, semplificazioni etc.

## The Customs Safety and Security (Penalty) Regulations 2019

Prevede un regime sanzionatorio per le infrazioni di normative safety e security.

# Atti del Parlamento UK e «*Statutory Instruments*» (SIs)

## Tariff of the UK (draft)

Bozza della Tariffa doganale transitoria UK che entrerà in vigore dopo l'approvazione della Camera in caso di no-deal.

Sono inoltre state pubblicate bozze di SIs (che verranno finalizzate nei prossimi mesi).

Ad esempio:

## The Customs (Economic Operators Registration and Identification) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019

Prevede modifiche alla normative UE che gli atti UK manterranno con riferimento ai codici EORI.

## The Customs (Records) (EU Exit) Regulations 2019

Contiene deleghe di potere all'HMRC per pubblicare una nota (legalmente vincolante) riguardante i requisiti di conservazione documentale.

# Impatti IVA


# Impatti IVA

In caso di **NO DEAL / HARD BREXIT**, la disciplina IVA intercorrente tra Italia e UK non sarà più quella Unionale, a partire dal 30 marzo 2019, gli scambi fra Italia e UK saranno quindi scambi internazionali e non intracomunitari.

Ai fini IVA italiani, la qualificazione di UK quale paese extra UE dovrebbe comportare effetti diretti e indiretti, tra i quali il principale è costituito dalla riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni, da e per il Regno Unito, che acquisiranno la natura di **importazioni/esportazioni**

# Perdita di semplificazioni IVA

- IVA sugli acquisti (Art. 32 Dir 2006/112)
- Vendite a distanza (Art. 33 Dir 2006/112)
- Cessione con installazione (Art. 36 Dir 2006/11)
- Consignment e call-off stock
- Registrazione IVA mediante identificazione diretta
- Rimborsi IVA
- Triangolazioni (Art. 141 Dir 2006/112)



# Sintesi casistiche per merci in transito

## Nota «Possibili ripercussioni Hard Brexit» dell'Agencia delle Dogane del 26.02.19

---

### Data di partenza    Data di arrivo    Trattamento IVA in Italia

<b>28 Marzo</b>	30 Marzo	Acquisto / cessione Intra UE, no formalità doganali
<b>28 Marzo</b>	1° Aprile o dopo	Importazione / esportazione, dazi ed accise (se applicabili)
<b>29 Marzo</b>	30 Marzo	Acquisto / cessione Intra UE, no formalità doganali
<b>29 Marzo</b>	1° Aprile o dopo	Importazione / esportazione, dazi ed accise (se applicabili)
<b>30 Marzo</b>	30 Marzo	Acquisto / cessione Intra UE, no formalità doganali
<b>Dopo il 30 Marzo</b>	1° Aprile o dopo	Importazione / esportazione, dazi ed accise (se applicabili)


---

# Considerazioni generali

- Quale sarà il soggetto responsabile dell'esportazione e quale il soggetto responsabile dell'importazione (rilevanza degli Incoterms)?
- In quale momento viene trasferito il potere di disporre dei beni come proprietario?
- Esistono rischi rispetto alla detraibilità dell'IVA dovuta all'atto dell'importazione?
- Può essere utile considerare istituti che permettono una riduzione degli impatti finanziari dell'imposta (es. postponed VAT accounting, depositi IVA, regime «42»).
- Esistono flussi di fatturazione e consegna dei beni che possono essere ottimizzati?

# Impatti doganali

# Impatti doganali (prospettiva IT)



## Principali impatti doganali

- Presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e importazione
- Introduzione di dazi doganali
- Controlli alle frontiere
- Definizione degli INCOTERMS nei contratti commerciali
- Origine preferenziale
- AEO, regimi doganali speciali e garanzie

# Impatti doganali (prospettiva UK)

## 1. Approvvigionamento

- Origine preferenziale
- Certificati di origine
- Terze parti
- Transit time

## 2. Sdoganamento

- Dichiarazioni doganali
- Chi può importare?
- Registrazione ed identificazione degli operatori economici (EORI)
- Operatore Economico Autorizzato (AEO)
- Procedure doganali semplificate per il trasporto (CFSP)


## 3. Customs management

- Differimento dei dazi / garanzia globale
- *Simplified Import VAT Accounting (SIVA)*
- Depositi doganali
- Perfezionamento attivo
- Comunicazione con fornitori e clienti

## 4. Export dal Regno Unito

- Supply chain
- Sistemi informativi e gestione dell'origine

# Sdoganamento



## Dichiarazioni doganali

- Occorrerà compilare una dichiarazione doganale per tutti gli scambi di beni con UK
- Valutare come e dove recuperare nei propri sistemi le informazioni da fornire per la compilazione delle dichiarazioni doganali anche per gli scambi con UK.


## Importatore

- Valutare chi può figurare come importatore o come esportatore sui documenti doganali
- Revisionare i contratti esistenti con riferimento alle clausole Incoterms per determinare chi sarà l'importatore.

## EORI

- Un apposito codice EORI UK sarà necessario per poter effettuare importazioni e esportazioni nel Regno Unito.

# Sdoganamento (segue)



## Differimento dei dazi, garanzia globale e SIVA

- Valutare l'esistenza di un'autorizzazione al pagamento differito dei dazi e se e come essa debba essere estesa per UK
- Valutare la necessità di richiedere una garanzia globale a copertura del potenziale debito doganale da sospendere.

## AEO

- Le autorizzazioni AEO rilasciate in UE non saranno più spendibili in UK e viceversa.

## Procedure doganali semplificate per il trasporto in UK (CFSP)

- Tale procedura consente, alle imprese stabilite in UK che ne facciano domanda, di velocizzare l'ingresso della merce nel Paese mediante una dichiarazione doganale sommaria pre-arrivo.
- L'Unione europea, ad oggi, non ha in programma di istituire un meccanismo simile.
- Sono state introdotte procedure semplificate transitorie (TSP)

# Approvvigionamento

## Origine preferenziale

- Valutare l'impatto della perdita della possibilità di usufruire degli esistenti *Free Trade Agreements*.

## Certificati di origine

- Valutare l'impatto daziario, anche in caso di accordo, quando i beni non sono di origine UE o UK.

## Terze parti

- Coinvolgere lo spedizioniere internazionale e gli operatori doganali.
- Valutare il costo delle dichiarazioni doganali che sarà necessario produrre per gli scambi di beni UE – UK.

## Transit time

- Valutare con lo spedizioniere la potenziale estensione del *transit time* in dogana dovuto alla reintroduzione delle barriere doganali.

# Customs management

## Comunicazioni con fornitori e clienti

- Agevolare le comunicazioni con i propri fornitori per garantire un approvvigionamento "business as usual" anche dopo Brexit.
- Verificare con i propri fornitori l'impatto economico di Brexit sulla supply chain e la ripartizione dei costi.
- Discutere con i propri clienti per gestire le conseguenze di possibili ritardi nella consegna dei prodotti e di possibili rincari dei prezzi degli stessi.

## Depositi doganali

- Valutare la possibilità di vincolare la merce in importazione al regime del deposito doganale che consente di sospendere i dazi e l'IVA gravanti sulla merce.
- Valutare la possibilità di utilizzare depositi doganali di soggetti terzi (i.e. di operatori logistici).

# Customs management (segue)

## Perfezionamento attivo (TPA)

- Si tratta di un regime doganale speciale che consente di sospendere dazi e IVA gravanti su beni importati da Paesi terzi e destinati ad essere lavorati.
- Il ricorso al regime di perfezionamento attivo potrebbe mitigare gli impatti di Brexit (a seconda della specifica struttura della supply chain). Ad esempio:
  - Materie prime importate dalla Cina e vincolate al regime di deposito doganale in UK (dazi e IVA sospesi).
  - Le materie prime vengono, all'occorrenza, estratte dal deposito doganale e contestualmente vincolate al regime di TPA per essere trasformate in prodotti finiti.
  - I prodotti finiti vengono vincolati nuovamente al regime di deposito doganale prima di essere esportati. Dazi e IVA all'importazione in UK non vengono mai riscossi, offrendo un notevole beneficio in termini di *cash flow* all'operatore.


# Customs management (segue)

## Export Control

- Le licenze ottenute in UE per poter esportare beni soggetti a particolari restrizioni (e.g. autorizzazione ad esportare beni dual use) non saranno più validamente spendibili per export da UK e viceversa.
- Il Regolamento UE n. 428/2009 (e successive modifiche), che regola l'esportazione dei beni a duplice uso, prevede la possibilità che una licenza di esportazione di beni dual use possa essere rilasciata in uno Stato Membro diverso da quello di esportazione. Fino ad oggi, ad esempio, se una licenza di esportazione viene rilasciata in UK, i beni possono essere esportati direttamente dall'Italia senza la necessità di nominare un rappresentante in loco che agisca in qualità di esportatore e senza bisogno di richiedere una autorizzazione ad hoc. Con Brexit, ciò non sarà più possibile e solamente una società stabilita in UE potrà agire come esportatore.

# Impatti sull'origine preferenziale

## Un esempio pratico



### Origine preferenziale nel commercio UK-UE post-Brexit

- L'origine preferenziale può avere un effetto benefico sulla aliquota del dazio doganale applicabile
- La determinazione dell'origine delle merci, sia preferenziale sia non preferenziale, diventa ancor più importante e complessa nel quadro degli scambi tra UK ed UE
- UK potrebbe non beneficiare più automaticamente degli FTA conclusi con Paesi terzi nell'eventuale periodo transitorio e comunque dovrà sottoscrivere accordi di libero scambio autonomi rispetto all'UE
- Il cumulo dell'origine tra gli altri 27 Paesi UE e UK non sarà più possibile
- Supply chain integrate UE-UK potrebbero non beneficiare più di trattamenti daziari preferenziali

# Impatti sul valore doganale

## Un esempio pratico



### Costi di ricerca e sviluppo

- Il valore degli apporti intangibili, quali ad es. la ricerca e sviluppo, deve essere incluso nel valore in dogana della merce, a meno che sia fornito da soggetti UE
- Gli apporti si verificano quando l'importatore fornisce specifici servizi (es. lavori di ricerca, design, disegni o schizzi) al produttore a titolo gratuito o ad un prezzo ridotto
- Post Brexit gli apporti UK potrebbero dover essere inclusi nel valore in dogana

# Termini di resa contrattuali e applicazione pratica

## Incoterms



### Responsabilità per le formalità e gli oneri doganali

- Chi è responsabile contrattualmente per gli oneri dovuti?
- Quali Incoterms sono applicati nella transazione?
- La revisione delle clausole Incoterms utilizzate nei contratti con fornitori e clienti può permettere di evitare costi imprevisti associati a oneri doganali e standard di conformità dei prodotti

# Azioni chiave in materia di fiscalità indiretta



**Attuare una review della supply chain per beni e servizi**



**Identificare implicazioni sulla fiscalità indiretta**




**È possibile apportare modifiche alla supply chain attuale?**



**Quali impatti sui sistemi informativi e sull'amministrazione?**



**È possibile implementare in tempo i cambiamenti necessari?**



**Cosa è possibile fare per mitigare gli impatti?**

# Studio Tributario e Societario



***Pier Paolo Ghetti***

***Director – Global Trade Advisory EMEA***  
*Studio Tributario e Societario*  
*Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*

*E-mail:* [pghetti@sts.deloitte.it](mailto:pghetti@sts.deloitte.it)

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

© 2019 Studio Tributario e Societario

**Deloitte.**